P E R

Lo magn. Dottor D. Niccolò Abbamonte

C O N T R A

L' Ill. Duca D. Girolamo Valdetaro .

C O M M E S S A R I O

Il degnissimo Capo di Ruota della G. C.
Ill. Marchese Signor D. Fabrizio d' Ipolito.

Presso l' Attoario Romero .

I. M. I.

QUANTUNQUE troppo nota fosse ad ognuno la probità, e l'onestà così del fu Duca D. Benedetto Valdetaro, come dell'odierno Duca D. Girolamo suo figlio, ed erede; pure non senza orrore nel processo fabbricato nella G. C. della Vicaria ad istanza del magn. Dottore D. Niccolò Abbamonte contro de' suddetti di Valdetaro per lo pagamento degli annui ducati 17., al suddetto Abbamonte dovuto per censo enfiteutico perpetuo sopra di una masseria dagli stessi di Valdetaro posseduta nel Casale di Miano, dall'anno 1697. finora si veggono tali, e tante dilazioni, ed opposizioni stranissime recate in mezzo per parte de' medesimi, che non è credibile che sieno col permesso loro seguite, ma disavventura più tosto reputar si dee del mio Cliente l'essersi in quei Contraddittori abbattuto, che avvezzi a difendere solamente cause de' Rei, i quali ciocchè debbono, non vorrebbero a nessuno patto pagare, forse per costumanza si sono valuti di tante dilazioni, che farebbero ristuccare eziandio chi vantasse la pazienza di Giobbe. Ma siccome dee aver luogo la nota massima, *quod mala electio est in culpa*; così nella causa, che dovrà dalla G. C. finalmente decidersi, quando non si stimasse la domandata devoluzione prima di ogn' altro accordare, sarà effetto di somma giustizia che il suddetto Duca D. Girolamo venghi condannato ed astretto non solo al pagamento di ducati 289. per annate XVII. del suddetto annuo censo decorse fino ad Agosto 1759., ma benanche all'emenda de' danni tutti, e delle spese, dal Creditore per colpa manifesta del Debitore finora sofferte, siccome il medesimo dalla giustizia della G. C. sicuramente lo spera, anche in esecuzione delle Carte Regali, acciocchè sia di freno per l'avvenire al debitore suddetto, ed agli altri di esempio. Ed affinchè quanto io dissi, si avveri, e si comprenda insieme con quanta mala fede siasi nel decorso di anni 60. in tal Causa proceduto dagli Avversarj, ecco de' veri fatti, che da pubbliche, e solenni scritture derivano, il sincero racconto.

NEll' anno 1559. a dì 15. Settembre Prospero Sebastiano concedè in enfiteusi perpetua a Gio: Battista Sebastiano una masseria di moggia 21. in circa sita in Miano Casale di Napoli per l' annuo canone di ducati 85. giusta lo strumento prodotto *a fol.* 112. *ad* 119.

Nell' anno 1603. a dì 19. Luglio con pubblico strumento Andrea Sebastiano figlio, ed erede del suddetto Prospero fra le doti di Bernardina Sebastiano sua sorella cedè a Scipione Cinque Marito di lei gli annui ducati 17., che disse dover conseguire da Antonino Sebastiano figlio, ed erede di Torquato in perpetuo sopra la suddetta masseria di Miano, *ut fol.* 120. *a ter.*

Indi nell' anno 1679. a dì 28. Aprile Caterina Forziati fu dalla G. C. dichiarata erede de' suddetti Scipione Cinque, e Bernardina Sebastiano suoi Avi, giusta il decreto di preambolo *fol.* 45. *a ter.*

Ed essendo la masseria suddetta pervenuta nell' anno 1662. al Marchese della Rocchetta D. Gio: Battista Valdetaro, ed a D. Giulio suo figlio dall' Eredità del Maestro di Campo D. Francesco Sebastiano, per mezzo di D. Giulia del Giudice fu figlia di D. Anna Sebastiano, Madre del detto D. Giulio, giusta lo strumento *fol.* 125., fu dagli stessi Valdetari corrisposto il suddetto annuo censo alla sopradetta Caterina Forziati.

E nell' anno 1691. a dì 26. Aprile il nominato D. Giulio pagò alla stessa Caterina ducati 10. a complimento di ducati 17., che disse per l' annata maturata in Agosto 1690. dell' annuo censo sopra la masseria di Miano, e che restava soddisfatta per lo tempo passato, giusta la partita di Banco *fol.* 126.

Nell' anno 1694. si stipulò strumento di divisione tra li fratelli D. Benedetto, e D. Gio: Battista Valdetaro Marchese della Rocchetta, con cui il suddetto D. Gio: Battista, insieme col nominato D. Giulio suo figlio, assegnò, e cedette per la somma di ducati 3560. a D. Benedetto la descritta masseria di moggia 22. in circa, sita in Miano, che i nominati Marchese, e suo figlio asserirono possedere per l' eredità, come si è detto, del nominato D. Francesco Sebastiano; e la cedettero col peso degli annui ducati 17. dovuti per l' annuo censo a Caterina Forziati dal dì 5. Settembre 1693. in avanti; restando tenuti per li censi arretrati i suddetti D. Gio: Battista, e D. Giulio, come dallo strumento *fol.* 115. *& a ter.*

Nell' anno 1695. a dì 5. Settembre D. Benedetto Valdetaro pagò a Caterina Forziati, ed a Marco Matina Conjugi ducati 17. per l' annata maturata a dì 15. Agosto 1695. dell' annuo censo sopra la detta sua masseria. E nel dì 17. Decembre dell' anno stesso pagò a' medesimi altri ducati 17., e tarì 4., che disse a saldo delle annate decorse, ed attrassate del suddetto annuo censo, per ripeterli dal Marchese della Rocchet-

ta,

ta, giusta le partite di Banco *a fol.* 126. *ad* 130.

Nell' anno *1697.* a dì *6.* Febbrajo in vigore di pubblico strumento i suddetti Conjugi Forziati, e Matina assegnarono a D. Francesco Antonio, e a D. Giuseppe Abbamonte i suddetti ducati 17., che dissero dover conseguire per annuo censo enfiteutico perpetuo sopra la masseria di Miano, che dalli Sebastiani era pervenuta al Marchese della Rocchetta, ed indi a D. Benedetto Valdetaro, giusta lo strumento *a fol.* 2. *ad* 5.

E nel 1703. a dì 5. Settembre con altro strumento dagli stessi Forziati, e Matina fu ceduto, e dato *in solutum* a' suddetti fratelli di Abbamonte il suddetto annuo censo di ducati 17. dovuto da D. Benedetto Valdetaro sopra la descritta masseria, *ut a fol.* 37. *ad* 49.

Perlocchè fin dal dì 27. Agosto *1697.* ad istanza de' suddetti di Abbamonte con decreto della G. C. si ordinò che D. Benedetto Valdetaro loro pagato avesse i ducati 17. per l' annata del censo maturata nel dì 15. di quel mese, e così continuato avesse *in futurum*, con riconoscere i medesimi per creditori del detto annuo censo, *ut fol.* 1. *& a ter.*

In esecuzione del quale decreto furono dal Valdetaro già pagati i ducati 17. a' fratelli di Abbamonte, giusta la partita di Banco *fol.* 7.

E dovendo gli stessi Creditori conseguire ducati 30. a saldo di due annate maturate in Agosto *1699.*, fecero sequestrare certo denaro, che stava in Banco; e dopo varj atti, perchè tal denaro erasi dal Valdetaro girato ad altro suo Creditore, perciò nel dì 21. Gennaro 1700. fu rimosso il sequestro, ed ordinato insieme al Valdetaro il pagamento del suddetto annuo censo, *ut fol.* 19.

Il Valdetaro ne produsse istanza di contrario imperio, *ut fol.* 25., ed i fratelli di Abbamonte la supplica *ad finem confirmandi*, *ut fol.* 23. E dal S. C. fu confermato il descritto decreto, *ut fol.* 25. *a ter.*

Nell' anno 1701. per ordine della G. C. ad istanza degli Abbamonti si procedè al sequestro della masseria per censi attrassati, *ut fol.* 31. *a ter.*, *&* 32., ed indi altri decreti s' interposero per altre annate decorse, *ut a fol.* 50. *ad* 52., e fu tale annuo censo pagato dal suddetto D. Benedetto, mentre visse, siccome apparisce da varie partite di Banco degli anni 1705., 1713., e *1719. fol.* 131. 135. *&* 137.

E dopo la morte di D. Benedetto furono da D. Domenico Capece Minutolo nel 1723. pagati ducati 14. a D. Giuseppe Abbamonte in conto di ducati 30., che disse pagarli *per l' annuo censo enfiteutico perpetuo di ducati* 17. *sopra la masseria di Miano, posseduta da D. Girolamo Valdetaro figlio, ed erede di D. Benedetto*; e da lui pagarsi per convenzione avuta coll' istesso D. Girolamo in vigore di strumento del dì 16. Settembre di quell' anno, *ut fol.* 133. *&* 134.

 L' istes-

L' istesso Duca D. Girolamo pagò l' annuo censo a' magn. di Abbamonte fin al dì 15. Agosto 1742., e nell' ultimo pagamento, ch' egli fece a D. Giuseppe Abbamonte dell' annata maturata nel suddetto giorno, disse *per lo censo enfiteutico perpetuo, dovuto sopra la sua masseria di Miano*, giusta la partita di Banco del dì 18. Febbrajo 1743. *fol.* 89.

Ed essendo poi morto il suddetto D. Giuseppe, ed altri di Abbamonte, perchè non fu il Valdetaro al solito stimolato con decreti, e sequestri, perciò non curò da quel giorno in avanti più pagare il detto annuo censo, che nè tampoco finora ha pagato; vale a dire, che per anni 17. dal dì 15. Agosto 1759. egli ora deve la somma di ducati *duecento ottanta nove*.

Nell' anno 1752. si procedè tra li magn. DD. D. Niccolò, D. Domenico, e D. Francesco Antonio Abbamonte figli, ed eredi *ex testamento* di D. Andrea alla divisione de' beni ereditarj così del comun Genitore, come di D. Domenico, e D. Francesco Antonio Abbamonte seniori, e del suddetto D. Giuseppe Abbamonte; e fra gli beni spettati in porzione a D. Niccolò vi fu il suddetto annuo censo enfiteutico di ducati 17. dovuto dal Duca D. Girolamo Valdetaro sulla sua masseria in Miano, insieme con tutte le quantità per tal censo fin a quel tempo decorse, e dovute, siccome si legge nello strumento di tal divisione *fol.* 58.

Quindi ad istanza dell' istesso D. Niccolò, ed in vista della divisione suddetta con decreto della G. C. del dì 4. Giugno 1756. si ordinò al Duca D. Girolamo Valdetaro, che pagato, e corrisposto avesse in beneficio del detto D. Niccolò le quantità decorse, e decorrende dal suddetto annuo censo, con riconoscerlo per legittimo possessore, e Padrone di quello. E notificatosi personalmente tal decreto al Valdetaro, questi niente replicò, *ut fol.* 68. *a ter.*

E con altro decreto del dì 19. Aprile 1757. si ordinò all' istesso Valdetaro il pagamento di annate 12. del descritto censo, che notificato al medesimo Censuario, questi niente replicò, e niente oppose, *ut fol.* 69. *a ter.*

Ma fattosi il secondo precetto, *ut fol.* 72., dal Proccuratore del Duca, si produsse supplica di *V. F. in S. C. ad finem revocandi*; ed ebbe lo spirito di esporre che il suo Principale affatto non era debitore del censo, *ut fol.* 74.

E con altra supplica di *proponat etiam contenta* con maggiore stranezza, e non senza manifesta mala fede si espose che il Duca a niente era tenuto, perchè nè egli, nè suo Padre erano Eredi del Marchese della Rocchetta, e nè tampoco de' Sebastiani, e del Cinque, *ut fol.* 77.

E perchè allora non eransi prodotti tutti gli strumenti di sopra descritti, perciò nel dì 16. Marzo 1758. dal S. R. C. si disse:
„ Remissa est eidem magnæ Curiæ Vicariæ, quæ provideat,
„ quod infra quatuor dies audiantur partes; & interim Pensio-
„ narii faciant depositum currentis quantitatis annatarum 12.,
„ & ex-

„ & expediantur ordines, *ut fol. 79. a ter.*

E quantunque l'istesso Duca nella citata sua supplica domandato avesse il termine ; pure si ebbe poi lo spirito di prodursi avverso del descritto decreto senza deposito alcune nullità , continenti che non vi era strumento del censo , che non dovea ordinarsi il sequestro : e che non era proprio debito del Duca , *ut a fol. 84. ad 86.*

Frattanto essendosi dal mio Cliente prodotta la partita di Banco dell' ultimo pagamento del censo fatto dall' istesso Duca , nel 1743. con sua supplica domandò provvedersi sulla devoluzione del censo per l' attrasso fino a quel tempo fatto dal Censuario di annate 15. , *ut fol. 87.*

Propostesi le nullità , e la supplica nel S. C. , a dì 15. Giugno 1758. si ordinò : *Quod rejiciantur Nullitates prædictæ etiam attento tenore ipsarum ; & respectu deductorum in præcitata supplicatione M.C.V. de justitia provideat , ut fol. 93.*

E non solo non ostante più decreti interposti contro de' Coloni della detta masseria , non fu possibile far seguire l' ordinato deposito , *ut a fol. 95. ad 98.* Ma in oltre con istanza prodotta per parte del Valdetaro non senza orrore si espose che il medesimo mai non avea posseduto la masseria soggetta al censo; che mai Caterina Forziati non aveva posseduto il censo suddetto; e che mai non aveano esatto da esso Duca , o da' suoi Antenati neppure un' annata di quello , *ut fol. 99. & 100.*

Quanto tutto ciò , che si espose , lontano fosse dal vero , ed opposto direttamente alla buona fede , troppo ben si raccoglie da' fatti sinceramente raccontati , e da' validi documenti prodotti .

Intanto si è compilato il termine , senza che per parte del Valdetaro si fosse fatta la menoma pruova , o veruno documento prodotto . E solamente per parte di D. Niccolò Abbamonte si sono prodotti gli strumenti , e le partite di Banco di sopra riferite , *ut a fol. 112. ad 138.*

Dovendosi dunque una tal Causa dalla G. C. decidere , spera D. Niccolò Abbamonte che senza difficoltà veruna a tenore delle sue istanze abbiasi dalla G. C. a giudicare, con prefiggersi breve termine al Censuario per lo pagamento delle quantità fin oggi dovute, quale spirato, decidersi devoluto il censo, e condannarsi insieme il Censuario suddetto all' emenda de' danni tutti , delle spese , e dell' interesse ; essendo troppo chiara la mala fede , con cui nel giro di anni quattro egli senza ragione alcuna ha voluto mantenere in lite il diretto Padrone: E possedendo la masseria sottoposta al censo enfiteutico , non ha voluto nel decorso di anni 17. pagare l' annuo canone .

Imperocchè da' pubblici , e solenni documenti prodotti con chiarezza somma l' origine dell' Enfiteusi apparisce . Nè gioverebbe l' opporsi che per essersi ultimamente la maggior parte delle scritture prodotte, non fosse stata temeraria la lite dall' Enfiteu-

ta

ta sostenuta ; giacchè quelle si sono oltre al bisogno esibite, laddove fin dal principio vi erano negli atti documenti bastevoli : ed erano al Duca censuario i fatti occorsi pur troppo noti.

Egli è vero che comunemente dicesi necessario nell' enfiteusi lo strumento per ciò, che si raccoglie dal *Cod. de jure emphyt.*, dove nella *l.* 1. dicesi : *Scriptura interveniente*, nella *l.* 2. in cui si legge : *In Emphyteuticis Instrumentis*, e nella *l.* 5. in cui si ripete : *Instrumentum Emphyteuseos* ; ond' essere *de substantia*, & *solemnitate contractus Emphyteutici*, scrissero Donello *l.* 9. *Commentar. Jur. Civ. cap.* 13. Facchineo *controv. jur. lib.* 1. *cap.* 84., ed altri.

Ma la più ricevuta sentenza si è che la scrittura non sia *de solemnitate*, ma soltanto *quoad probationem*, necessaria, siccome l' avvertì il Consigliere di Rosa *in praxi decret. civil. cap.* 12. *num.* 17., dove dopo avere a tal' uopo riferito molti DD., soggiugne : *Aliique innumeri, quorum opinio libentius recepta est, ut serio testatur Dionysius Gothofred. in notis ad Joannem Scheneidwin in* §. *adeo num.* 7. *lit. D. instit. de locat.* & *conduc.* Ed indi prosiegue a dire : *Immo emphyteusin, instrumento concessionis minime producto, constitutam fuisse probatur per legis quoque præsumptionem, quæ ex canonis per decennium solutione inducitur. Abbas. consil.* 74. *Mascard. de probat. conclus.* 604. *num.* 5. *Cald. de renovat. emphyt. quæst.* 15. *num.* 12. *Et probatur per Apochas trium ultimorum annorum*, *Emanuel Gonzalez in notis ad cap. ad audientiam num.* 3. *tit. de præscrip.*, & *fane l. quicumq. Cod. de apochis publicis.*

Ed Alvaro Valasco nel suo trattato *de jure emphyt.* alla *qu.* 7. *num.* 33. con egual chiarezza scrisse per comun sentimento lo stesso, conchiudendo : *Proinde si quis ad titulum Emphyteusis solvat alteri unicam*, & *uniformem pensionem quotannis per decem annos*, *præsumetur concessa Emphyteusis, licet instrumentum Emphyteuticum non ostendat*. Così pure scrissero il Card. di Luca nel *disc.* 37. *de Emphyt.*, e Mascardo *conclus.* 105.

Nella specie presente, oltre di quanto si è detto, neppure potevasi dal Duca D. Girolamo domandare che lo strumento Enfiteutico si esibisse ; poichè non era egli l' Erede, o il successore universale del primo, e dell' antico Enfiteuta ; ma bensì Erede di suo Padre, e possessore insieme della masseria, che al medesimo fu col peso del suddetto annuo Canone ceduta. E molto più non potevasi ciò da lui opporre, e pretendere, dopo che non solamente per anni tre, o dieci, ma per anni 48. *continui* erasi da suo Padre, e da lui stesso l' annuo Canone suddetto nella prefissa somma di ducati 17. sempremai corrisposto.

Anzi nella specie presente ad istanza del Padrone diretto potevasi astrignere il Duca possessore ad esibire lo strumento enfiteutico, siccome colla teorica di Alciato, di Ripa, e di altri lo registrò il Valasco nella *quest.* 8. *num.* 19. dicendo : *Quod si Empby-*

Emphyteuta Domino directo instrumentum nolit edere, poterit Judex finitam esse Emphyteusim judicare ex Bald. cons. 125. vol. 1. Quod sane post indictam comminationem intelligendum est.

E se in tale incontro può l' Enfiteuta schermirsi col continuato pagamento del canone, all' avviso di Valasco nella *cit. qu.* 8. *num.* 18., dove scrisse: *Si emphyteuta jussus edere emphyteutica Instrumenta, asserat se dumtaxat titulo juris esse tutum ex tempore longissimo quæsito*; con quanta maggior ragione ciò potevasi dal mio Cliente padrone diretto all' Avversario replicare, ed opporre, dopo avere quasi per mezzo secolo continuo da lui, e da suo Padre l' istesso canone ogni anno senza interruzione riscosso?

Se adunque nella presente Causa, oltre di essere l' Avversario erede del terzo Possessore, a cui la masseria, o sia l' util dominio di quella, coll' espresso peso dell' annuo canone pervenne: ed oltre al pagamento di questo per lungo, anzi lunghissimo tempo seguito, si sono eziandio soprabbondevolmente gli strumenti prodotti, da' quali l' origine del censo enfiteutico chiaramente raccogliesi; come mai si potrà dall' Avversario la devoluzione, insieme coll' emenda de' danni, e delle spese tutte sfuggire?

SE irregolare, strana, e senza veruno sostegno di ragione si è fin quì dimostrata la pretendenza dell' Avversario, riguardo all' esibizione dello strumento, e del titolo; molto più senza paragone stranissima, e fuor di ragione si fa da se stessa conoscere l' altra, che in iscritto, ed a voce s' intese, di potersi redimere, e ricomprare l' annuo censo, non per altro motivo, se non se perchè si fosse per determinato prezzo quello ceduto fra le doti di Bernardina Sebastiano, ed indi anche per limitato prezzo da Caterina Forziati ad Abbamonte in permutazione assegnato.

Imperocchè l' annuo censo enfiteutico fu sulla descritta masseria costituito in perpetuo, e senza veruno patto di ricomperare, siccome nello strumento si legge; e perciò essendo il censo enfiteutico di sua natura irredimibile, per qualunque prezzo che o nella stessa concessione, o in appresso dato se gli fosse, non può mai derivarne ragione, o azione alcuna all' Enfiteuta di poterlo per un tal prezzo redimere. E quantunque il diretto dominio, e la ragione di esigere l' annuo censo dal diretto Padrone ad altri per qualunque prezzo si vendesse, non pertanto può l' Enfiteuta in tal vendita la prelazione pretendere.

Nè può aver luogo l' opporsi, che siccome in qualunque distrazione dell' util dominio è sempremai preferito il diretto Padronè; così pure praticar si dovesse, laddove si voglia da costui il dominio diretto alienare; imperocchè pur troppo è grande il divario; se l' assoluto, e perfetto dominio *quiritario* sempremai risiede nel diretto Padrone; e solamente nell' Enfiteuta si trasferisce l' util possesso, o sia un dominio, che dicesi *bonita-*

nitario, limitato, imperfetto, e dipendente, ſubordinato, e ſoggetto al primo, conceduto ſotto di annua contribuzione, che mai non ſi eſtingue, ſe non ſe ne' caſi prefiſſi della devoluzione. Quindi l'argomento da chi ritiene il principal dominio, a quello, che ſotto tali leggi gode l'util poſseſso, non può affatto reggere; mentre ſarebbe lo ſteſſo che abilitare a dar legge chi all'altrui legge ſoggiace.

Non è mio il ſentimento, ma è ſentenza comune de' DD. tutti, che ſcriſsero in tal materia. Giovanni Voet nel ſuo commento alle Pandette *lib. 6. tit. 3. num. 22.* ci fa ſentire: *Quemadmodum ex adverſo Dominus directus tum Romano, tum hodierno jure dominium directum in alium transferre poteſt, etſi Emphyteutam propoſiti ſui non reddiderit certiorem; cum lex nulla civilis hujus denunciationis habeat mentionem, Hartm. Piſtor. lib. 3. queſt. 22. Carpzov. defin. forenſ. part. 2. conſtit. 39. defin. 10.*

Il Savelli *in ſumma §. emphyteuſis num. 38.* ſcriſse: *Quod Emphyteuta non poſſit redimere cenſum, vel canonem per reſtitutionem pretii, & ſic non poſſit compellere Dominum directum ad ſibi vendendum jus directum, ſicut nec ipſe cogi ad illi vendendum dominium ſuum utile, late Rot. par. 9. recentior. deciſ. 8., & deciſ. 51. per totam.*

Lo ſteſso ci ſi conferma dal Preſidente de Franchi nella *deciſ. 27. num. 7. Nulla enim lege*, egli dice, *cavetur quod alius quam directus Dominus admittatur ad prælationem, quando utilis Dominus rem vendit, juxta terminos l. fin. Cod. de jur. emphyt. Ita Andreas in §. nec Dominus colum. 5. in fin. num. 46. verſ. nam emphyt. de probib. feud. alien. per Federicum, Salic. in l. fin. verſic. quæro. Hinc eſt quod ſi vendit directus Dominus directum dominium, ſeu annuos introitus, quos utilis Dominus ſolvit Directo, non præfertur utilis Dominus Emptori, nec ante, nec poſt venditionem*, citando Iſernia, ed altri; e così porta dal S.C. deciſo.

Ed il Canonico di Luca ſulla *cit. deciſ.* al *num. 2.* ſcriſse: *Ardentior eſt pugna ſi competat prælatio utili Domino, quando venderet directus Dominus directum Dominium, & jura Dominicalia, & negative deciſum exſtitit per S. C., ut hic num. 8. & confirmat. Ant. de Amato reſol. 54. Rota Romana denegavit Audientiam Emphyteutæ, qui inſtabat pro prælatione, ut in deciſ. 547. n. 2. in recol. per Farinac.*

Mi renderei certamente tedioſo, e proliſso, ſe voleſſi quì riferire gli altri DD., che concordi hanno ſoſtenuto queſta maſſima, la quale è così certa che, *Si quis dixerit, vendo tibi tale fundum in Emphyteuſim, an erit venditio, vel Emphyteuſis, & magis eſt Emphyteuſim eſſe*, ſono parole del Valaſco nella *queſt. 19. n. 8.* appunto, perchè l'enfiteuſi eſser deve perpetua, ed irredimibile il Canone; e perciò in dubbio ſempre aliena dalla vendita, e lungi da' termini di prelazione di ricompra, e di eſtinzione, laddove non vi concorra del Padrone diretto il conſenſo eſpreſso, o pure ad iſtanza di coſtui, ed in pena dell'Enfiteuta non venghi